



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL
FONDO INCENTIVI PER L' ATTIVITA' DI RECUPERO
EVASIONE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 1091 LEGGE n.
145/2018**

(Legge di Bilancio anno 2019)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 23/12/2019

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, contiene disposizioni per la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'Imposta Municipale propria (IMU) valorizzando le professionalità interne all'Amministrazione ed incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.
3. Ai fini del presente regolamento nella definizione di "*Ufficio Tributi*" del Comune di Rubano rientrano: lo specifico settore dell'Area Economico Finanziaria denominato Settore Tributi, il Funzionario responsabile dell'imposta, nonché le unità di personale tecnico e amministrativo, anche appartenenti ad altre aree organizzative dell'ente, che collaborano anche temporaneamente, con il settore Tributi, nell'attività di accertamento dell'evasione tributaria.

Articolo 2

Attività di controllo

1. L'attività di controllo volta ad individuare l'evasione tributaria è realizzata nel rispetto del principio di trasparenza ed imparzialità dell'azione di accertamento nonché di una sua adeguata programmazione.
2. Il Funzionario responsabile dell'imposta, organizza e coordina l'attività svolta dal personale dell'*Ufficio Tributi*, nonché assume la responsabilità degli avvisi di accertamento e rappresenta l'ente nel contenzioso di fronte alle Commissioni Tributarie.
3. L'attività di controllo, svolta dall'*Ufficio Tributi* consiste operativamente nella bonifica delle banche dati delle singole posizioni dei contribuenti, nei contraddittori con i contribuenti, nelle note o relazioni tecniche formali a supporto della motivazione degli avvisi di accertamento, nelle attività specificatamente volte all'individuazione di evasori (es esame convenzioni di lottizzazione, verifiche su stato immobili oggetto di agevolazioni, ecc.) e nella predisposizione dei ruoli per la riscossione coattiva per gli omessi versamenti.

Art. 3

Costituzione e destinazione del fondo

1. Il fondo di cui all'art. 1 c. 1091 della L 145/2018, è destinato, sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento, al potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Tributi ed al trattamento accessorio del personale dipendente impegnato nell'attività di accertamento dell'evasione IMU, in deroga al limite di cui all'art. 23, c. 2 del D.Lgs 75/2017.
2. Detto fondo è costituito annualmente in presenza del rispetto dei termini di approvazione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto previsti dal D.Lgs 267/2000, e all'incasso nell'anno di riferimento di almeno euro 30.000 a fronte dell'attività di accertamento IMU.

3. Il fondo è calcolato rispetto al maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli avvisi di accertamento IMU, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento, risultante dal conto consuntivo approvato.
4. Nel rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti, il fondo si alimenta annualmente della quota del 5 (cinque) per cento del maggior gettito effettivamente riscosso a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, compresi i riversamenti da riscossione coattiva;
5. Il Comune destina la quota del 20% del fondo pari all' 1 (uno) per cento, per il potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Tributi, in particolare per il miglioramento dei supporti tecnici ed informatici dell'ufficio e nella formazione del personale adibito alle attività di controllo tributario. Eventuali somme non impegnate nel fondo per tali finalità confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.
6. Il Comune destina la restante parte del fondo (quattro per cento) per il compenso incentivante a favore del personale dell'*Ufficio Tributi* impegnato nell'attività di controllo. Tale fondo è inteso al lordo degli oneri riflessi e dell'irap.
7. La quota da attribuire ad ogni dipendente non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

Art. 4

Liquidazione del compenso incentivante

1. Le quote da attribuire ad ogni dipendente coinvolto nell'attività di accertamento sono quantificate sulla base dell'apporto quali-quantitativo dell'attività di accertamento, del grado di responsabilità degli atti e provvedimenti dell'attività di controllo, nelle attività che hanno portato all'individuazione concreta degli evasori
2. Nell'anno successivo, a quello di costituzione del fondo, dopo l'approvazione del conto consuntivo, il Funzionario Responsabile dell'imposta predisponde una relazione dettagliata sui risultati raggiunti e sulle attività svolte da ciascuno dei componenti dell'*Ufficio Tributi*.
3. Nella relazione è riportato l'ammontare degli importi distribuibili calcolato sulla base di quanto disposto dal precedente articolo 3. Dalla relazione deve risultare il livello di responsabilità professionale connesso alla specifica prestazione svolta ed il contributo apportato da ciascuno dei dipendenti coinvolti. La relazione si conclude con una proposta di ripartizione delle somme a disposizione tra i vari componenti dell'*Ufficio Tributi* che deve essere approvata dal Segretario generale.
4. Fermo quanto riportato dalla relazione di cui ai commi precedenti, le quote di ripartizione dell'incentivo all'interno dell'Ufficio Tributi, sono attribuite al personale dell'Ente indicativamente nell'ambito delle seguenti percentuali:

- Funzionario Responsabile del tributo	30%
- Personale Settore Tributi	50%
- Altri Collaboratori tecnici e amm.vi	20%
5. Le sopra indicate percentuali saranno modificate nel caso in cui siano presenti nel gruppo di lavoro solo alcune delle sopra indicate figure professionali, ovvero dalla relazione finale risulti che solo alcune delle figure professionali sopra indicate hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi di accertamento, in questo caso la relativa quota è conseguentemente distribuita tra le altre figure del gruppo in base a quanto riportato nella relazione.

6. Le attività dei componenti utili alla valutazione dell'apporto quali-quantitativo, faranno riferimento alle attività riportate nell'art. 2 del presente regolamento. Non saranno considerate utili semplici richieste di informazioni o documentazione ad altri servizi dell'ente, intesi quali regolari scambi di dati tra settori diversi.
7. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto stabiliti dal D.Lgs 267/2000 l'incentivo non sarà liquidabile e le somme stanziare nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività confluiranno in economia di bilancio.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione.
2. Le attività poste in essere dall'Ufficio Tributi dal 1 gennaio 2019 fino all'entrata in vigore del presente regolamento restano valide in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti.